

Convenzione tra il Comune di Casalgrande e ARCA Srl. per la fruibilità dei dati presenti nella banca dati anagrafica, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice amministrazione digitale” (CAD)

Tra

il **Comune di Casalgrande**, con sede in Piazza Martiri della Libertà n.1, Codice Fiscale/P.IVA 00284720356 rappresentato dalla Dott.ssa Natascia Giomo, nata il 16/08/1979 a Bolzano (BZ) Codice Fiscale GMINSC79M56A952M, in qualità di Responsabile del Settore “Servizi al Cittadino”;

(nel seguito denominato “**Comune**”)

e

Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua Srl (acronimo ARCA Srl), con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, C.F. e P. IVA 03035810351, in persona di Elena D’Arrigo, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri (nel seguito denominato anche “**Gestore**”)

Premesso che

- Arca Srl è una società mista a prevalente capitale pubblico ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 175/2016, costituita in data 30 Novembre 2023 (atto Repertorio N. 51051, Raccolta N. 16951, registrato a Reggio Emilia in data 1 dicembre 2023 al numero 17678), dal socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. (60% del capitale sociale) e dal Socio privato IRETI Srl (40% del capitale sociale), quest’ultimo aggiudicatario della gara pubblica bandita da ATERSIR per la selezione del socio privato di minoranza del nuovo Gestore affidatario del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio

Emilia;

- ARCA Srl è Gestore del Servizio Idrico integrato nell'ambito territoriale di Reggio Emilia per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2043, in forza della Convenzione di Gestione tra ATERSIR e ARCA, Repertorio N. 51119, Raccolta N. 16997, registrata in data 21 dicembre 2023 al n. 19246, e che pertanto interviene nel presente atto nella sua qualità di Gestore di servizio pubblico;

- Il Gestore in data 08/04/2025 ns. protocollo n. 7117 del 09/04/2025, ha presentato istanza di sottoscrizione di una convenzione che le consenta di fruire dei dati estratti dalla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune, per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: gestione dei dati anagrafici degli utenti del Servizio Idrico, al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione (EGA) ATERSIR e ARERA, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- con deliberazione ARERA del 28/09/2017 n. 665/2017/R/IDR è stato approvato il "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" tra cui la quota variabile del servizio di acquedotto determinata sulla base dell'effettivo numero di componenti del nucleo familiare (c.d. tariffa pro capite);

- con delibera n. 7 del 30 Novembre 2018 del Consiglio Locale ATERSIR di Reggio Emilia, di cui fa parte anche il Comune di Casalgrande con la quale, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, è stata approvata la riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e

non domestiche oltre alla definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del Servizio Idrico Integrato;

- con atto della Giunta Comunale N. [redacted] del [redacted] il Comune ha deliberato di sottoscrivere la presente convenzione per la fruibilità dei dati estratti dalla banca dati anagrafica del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

- Ritenuta accoglibile l'istanza del Gestore in quanto supportata dalla comprovata necessità di fruire dei dati estratti dalla banca dati anagrafica della popolazione residenti nel Comune ed in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

Visti

- gli artt.43, 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (nel seguito Codice Privacy) e il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR);

- gli artt. 50, 52, 73 e 75, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", (nel seguito "CAD");

- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni", emanate da DigitPA del Giugno 2013 (v.2.0), ai sensi dell'art.50, comma 2bis, del C.A.D. (che sul punto ha sostituito

l'art. 58 del medesimo decreto);

- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (Trasparenza e diffusione di informazioni);

- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;

si conviene e si stipula quanto segue

La premessa e quanto in essa richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune autorizza il Gestore a fruire dei dati estratti dalla banca dati anagrafica della popolazione residente nel Comune per l'adempimento dei propri compiti istituzionali di gestione dei dati anagrafici degli utenti del Servizio Idrico, al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione ATERSIR e ARERA, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Il Gestore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possano essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli richiesti con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se il Gestore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e del Gestore lo consentano con le neces-

sarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Art. 2 – Trattamento dei dati personali

Il Comune è il Titolare del trattamento, così come definito ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, della banca dati oggetto della presente convenzione e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il Gestore è Titolare del trattamento, così come definito ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, dei dati personali acquisiti dal Comune e responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi, nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

I dati personali oggetto della presente convenzione sono acquisiti dal Gestore per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa relativa al Servizio Idrico Integrato, in particolare agli obblighi in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione ATERSIR e ARERA. Il Gestore, pertanto, s'impegna a non cedere a terzi i dati personali cui accedono in forza della presente convenzione. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Resta in ogni caso inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 50, comma 3bis, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro

non modifica la titolarità del dato medesimo.

Art. 3 – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti Incaricati del trattamento.

Ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, il Gestore, coerentemente con la propria struttura organizzativa, ha individuato nominativamente, nell'ambito della propria struttura aziendale, le persone che sotto la propria autorità sono autorizzate al trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, cui, tramite apposito documento di nomina ad Incaricato del trattamento, sono impartite le istruzioni necessarie, anche con riferimento agli obblighi di riservatezza e all'adozione e all'importanza delle misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.

Art. 4 – Obblighi del Titolare del Trattamento - fruitore

Il Gestore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice della Privacy;

- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli appartenenti alle categorie particolari di dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non

conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

- comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online.

Art. 5 – Modalità di accesso.

Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore un estratto della banca dati anagrafica, inviandola a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC come file criptato e protetto da password, o altra modalità tecnica concordata tra le parti che consenta comunque di mantenere i medesimi livelli di sicurezza fisica e logica dei dati.

I dati estratti dalla banca dati dell'anagrafe dovranno essere forniti su formato elettronico secondo il tracciato record parte integrante della presente convenzione (Allegato 1– informazioni minime necessarie), e inviato al Gestore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC

arca@pec.arcareggio.it

Il Comune si impegna a trasmettere aggiornamenti con periodicità annuale/semestrale.

Art. 6 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 7 - Oneri economici

Il file dati estratti dalla banca dati anagrafica è fornito gratuitamente dal Comune.

Rimangono a carico del Gestore eventuali costi relativi all'acquisizione dei dati oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 – Durata e recesso.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la perdita da parte del Gestore della qualifica di Gestore del Servizio Idrico nell'ambito territoriale di Reggio Emilia o comunque fino al subentro del nuovo Gestore affidatario.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verificano eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, il Gestore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) a giorni lavorativi da inviare al Comune a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 9 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Reggio Emilia

Art. 10 - Autocertificazione

La presente convenzione è conforme alle Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni AGID.

Art. 11 – Spese e disposizioni finali

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato b) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Allegati

Allegato 1-Informazioni minime necessarie

Art. 13 - Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

(FIRME)

